

UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE del FRIULI CENTRALE

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

0120 - SEGRETERIA GENERALE

DETERMINAZIONE CON IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: Art. 32 del CCRL 15.10.2018 – Costituzione Fondo per la contrattazione decentrata integrativa per il personale non dirigente dell’Uti Friuli Centrale anno 2020.

N. det. 2020/0120/19

N. cron. 74 del 27/04/2020

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Visto l’art. 29 della L.R. n. 21 del 29 novembre 2019 che detta disposizioni per il superamento delle Unioni territoriali intercomunali che esercitano le funzioni delle soppresse Province ed in particolare il comma 2 che fissa al 1° luglio 2020 il trasferimento delle suddette funzioni in capo alla Regione unitamente alle risorse umane e finanziarie e ai relativi rapporti giuridici attivi e passivi;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale 27 marzo 2020, n. 468 avente ad oggetto “L.R. 21/2019, artt. 29 e 30. Nomina dei Commissari straordinari per la liquidazione delle Unioni territoriali intercomunali che esercitano le funzioni delle soppresse Province e per il subentro e l’avvio degli EDR di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine” nella quale è stabilito:

- che, ai sensi degli articoli 29, comma 4, e 30 comma 3 della Legge Regionale 21/2019, il dott. Augusto Viola è nominato Commissario straordinario per la liquidazione dell’Unione Friuli Centrale e dell’Unione Noncello dal 1 aprile al 30 giugno 2020, nonché Commissario per il subentro e l’avvio degli Enti di decentramento regionale di Udine e Pordenone a far data dall’1 luglio e fino alla nomina degli organi degli Enti medesimi;

- che, al Commissario competono le funzioni previste dagli articoli 29 e 30 della legge regionale 21/2019, assumendo il ruolo di rappresentanti legali degli EDR, potendo compiere quindi tutti gli adempimenti necessari all’avvio dei nuovi Enti entro l’1 luglio;

- che, per gli adempimenti necessari all’avvio degli EDR, i Commissari si avvalgono del

personale delle Unioni territoriali intercomunali;

Rilevata la momentanea assenza nell'organigramma dell'Unione di figure dirigenziali;

Vista la nota della Direzione Centrale Autonomie Locali prot n. 15238/P del 22/04/2020;

Visto l'art. 32 del Contratto collettivo regionale di lavoro sottoscritto in data 15.10.2018 con il quale viene approvata la costituzione e disciplinata del Fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa a decorrere dal 1° gennaio 2018;

Preso atto del disposto di cui all'art. 33 del citato CCRL (*Adempimenti degli enti*) in cui si dispone che gli enti determinano annualmente e separatamente l'ammontare delle risorse destinate alle finalità di cui al comma 1 dell'articolo 32 (risorse stabili e variabili) nonché quello riferito complessivamente alle altre voci stipendiali richiamate al comma 6 (indennità imputate a carico del bilancio);

Considerato che le risorse che compongono il Fondo di cui al comma 1, in caso di trasferimento di personale in attuazione dell'articolo 31 del D.Lgs. n. 165/2001, vengono **ridotte o incrementate** per una quota di risorse stabili e variabili in relazione alle unità di personale trasferito (art. 32 comma 9) e che tale disciplina si applica anche ai trasferimenti di personale operati dagli enti nel corso del 2017 in attuazione della L.R. n. 26/2014 che ha istituito le Uti (art. 32 comma 10);

Preso atto che in materia di limitazioni di spesa:

l'art. 23, comma 2 del D.Lgs. 75/2017, pone un limite complessivo alle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale che non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016;

l'art. 32, comma 1, del CCRL dispone che il limite di cui all'articolo 23, c. 2 del D.Lgs. n. 75/2017, viene calcolato a livello di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale;

l'art. 32, comma 7, pone un limite all'importo annuo destinato al finanziamento a bilancio delle voci richiamate al comma 6, che non può essere superiore a quello stanziato nell'anno 2016;

l'art. 10, comma 17, della L.R. 27 dicembre 2019, n. 23 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2020-2022) stabilisce che “nelle more della definizione del sistema integrato di cui all'articolo 2 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali

19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), al fine di dare applicazione al contratto collettivo di comparto del personale non dirigente – triennio normativo ed economico 2016 – 2018, del 15 ottobre 2018, sottoscritto a seguito di apposita certificazione, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale degli enti del comparto non sconta nel 2020 il limite del corrispondente importo del 2016”;

Dato atto che:

- il citato limite di legge D.Lgs. n. 75/2017 era stato individuato in misura corrispondente alla spesa sostenuta dai Comuni nell’anno 2016 per il trattamento accessorio del personale trasferito all’Uti Friuli Centrale al 1.1.2017 applicando i criteri di cui all'articolo 22 del CCRL 2008 vigenti all’epoca, nonché dalla quota approvata con determina n. 2063 del 18.12.2017 dalla ex Provincia di Udine per le funzioni di Edilizia Scolastica trasferite con decorrenza 1.4.2017;

- per effetto dell’applicazione dell’art. 32 del CCRL 2018 le quote già trasferite dai Comuni all’Uti per l’anno 2017 venivano ricalcolate nei nuovi importi di costituzione del Fondo Uti 2018; la graduale revoca di funzioni già trasferite all’Uti, avvenuta nel periodo 1.1.2019 – 1.2.2020, ha comportato la progressiva riduzione del Fondo Uti secondo le rispettive decorrenze e quote rese ai Comuni;

- per effetto del trasferimento delle funzioni di Edilizia scolastica alla Regione con decorrenza 1.7.2020, il Fondo Uti 2020 viene rideterminato in rapporto alle unità di personale e al periodo di servizio alle dipendenze dell’Uti F.C. dal 1° gennaio 2020 e fino al 30 giugno 2020;

- il limite al trattamento accessorio per l’anno 2020 di cui al citato D.Lgs. 75/2017 è rappresentato dal valore corrispondente ai 6/12 della quota assegnata all’Uti dalla soppressa Provincia di Udine determinato in complessivi di € 44.446,33, secondo i criteri all’epoca vigenti per l’ente medesimo;

Visti i prospetti A) e B) di costituzione del Fondo Uti 2020 per il personale non dirigente per il periodo gennaio – giugno 2020, comprensivo della quota di lavoro straordinario, per l’importo complessivo di € 56.949,10;

Dato atto che in virtù del disposto di cui al citato art. 10, comma 17 della L.R. 23/2019, l’ammontare complessivo delle risorse destinate nell’anno 2020 al trattamento accessorio del personale non è soggetto al limite del corrispondente importo del 2016;

Ritenuto di procedere alla costituzione del Fondo risorse decentrate per l’anno 2020, nel

rispetto delle norme sopracitate;

D E T E R M I N A

1) di dare atto che le premesse del presente atto formano parte integrante e sostanziale del medesimo;

2) di determinare, ai sensi del disposto di cui all'art. 33 del CCRL 15.10.2018, l'ammontare delle risorse stabili e variabili destinate alle finalità di cui all'articolo 32, commi da 1 a 5, per il periodo gennaio – giugno 2020 come da prospetto A) conservato agli atti, per l'importo complessivo di € 51.843,52;

3) di determinare, ai sensi del disposto di cui all'art. 33 del CCRL 15.10.2018, l'ammontare delle risorse riferite complessivamente alle voci stipendiali per indennità richiamate al comma 6 dell'articolo 32, ad eccezione del lavoro straordinario per il periodo gennaio – giugno 2020 come da prospetto B) conservato agli atti, per l'importo complessivo di € 4.301,65;

5) di determinare il fondo per lavoro straordinario per il periodo gennaio – giugno 2020 per l'importo complessivo di € 803,93;

6) di stabilire che, per effetto del disposto di cui all'art. 10, comma 17 della L.R. 23/2019, le risorse complessivamente destinate al trattamento accessorio per il personale non dirigente per il periodo gennaio – giugno 2020 pari ad € 56.949,10 non sono soggette al rispetto dei limiti di cui all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 determinati per il periodo gennaio – giugno 2020 nella misura dei 6/12 della quota assegnata all'Uti dalla soppressa Provincia di Udine in complessivi di € 44.446,33.

7) di attestare che il finanziamento relativo al trattamento accessorio per l'anno 2020 trova copertura per nei seguenti capitoli del bilancio 2020: cap. 300/1, 300/3, 300/4, 300/6 e cap. 1501/1, 1501/3, 1501/4, 1501/6 nonché risorse disponibili allocate al cap. 1500.

Il Responsabile del Servizio

Augusto Viola

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: VIOLA AUGUSTO

CODICE FISCALE: *****

DATA FIRMA: 27/04/2020 10:28:25